

Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Area: PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G04231 del 16/04/2021

Proposta n. 11671 del 16/04/2021

Oggetto:

D.G.R. 1.10.2019, n. 682. Sospensione accreditamento Ente "P.D.R. Società a responsabilità limitata unipersonale" (P.IVA 10561371005).

Oggetto: D.G.R. 1.10.2019, n. 682. Sospensione accreditamento Ente “P.D.R. Società a responsabilità limitata unipersonale” (P.IVA 10561371005).

LA DIRETTRICE
della DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE e LAVORO

su proposta dell'Area Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e s.m.i;
- la D.G.R. n. 1007 del 27 dicembre 2019 “Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente ‘Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale’ e successive modificazioni”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 16 marzo 2021 recante “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.”;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 19 marzo 2021, “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, in vigore dal 1° aprile 2021;
- la determinazione dirigenziale n. G03601 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto: “Presenza d'atto, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato "Modifiche all'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni" di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera d) e dall'art. 24, comma 1, lettera f) del medesimo regolamento;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e s.m.i;
- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 4572 del 4 giugno 1996, con la quale sono state approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 “Modalità di procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività formative non finanziate” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 682 del 1° ottobre 2019 “Revoca della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. – Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”
- la Circolare - numero 267914 del 20 maggio 2016, “Autorizzazione corsi di formazione privati non finanziati - Circolare operativa”;
- la determinazione dirigenziale n. G13967 del 25 novembre 2016 di accreditamento per la tipologia “autorizzazione” dell'ente “P.D.R. Srl unipersonale” (P.IVA 10561371005);

- la determinazione dirigenziale n. G05510 del 27 aprile 2017 di autorizzazione all'ente "P.D.R. Srl unipersonale" (P.IVA 10561371005) allo svolgimento di corsi non finanziati;
- la determinazione dirigenziale n. G17006 del 11 dicembre 2017 di accreditamento della nuova sede di Via Giuseppe Romita, 31 – 00072 Ariccia (RM) per la tipologia "autorizzazione" dell'ente "P.D.R. Srl unipersonale" (P.IVA 10561371005);

PREMESSO che, ai sensi della D.G.R. 01 ottobre 2019, n. 682, Direttiva in materia di accreditamento, l'istanza di accreditamento, di manutenzione e di variazione dello stesso, sono gestite telematicamente attraverso l'inserimento di dati e informazioni all'interno dell'apposito Portale S.A.C. Formazione (sistema di accreditamento per la formazione);

TENUTO CONTO che la Direttiva in materia di accreditamento, di cui alla D.G.R. n.682/2019, dispone:

- i soggetti accreditati sono tenuti ad inviare telematicamente, almeno ogni 12 mesi a far data dal rilascio dell'accREDITAMENTO, la documentazione aggiornata in sostituzione di quella in scadenza (art.17, punto 2);
- nel caso in cui non vengano effettuate le integrazioni necessarie entro il termine perentorio indicato dall'Ufficio competente, verrà attivata la procedura di sospensione dell'accREDITAMENTO (art.17, punto 2, ed art. 19, co. 1, lett. b), cit. D.G.R. n. 682/19);
- i soggetti accreditati sono sottoposti a sospensione dell'accREDITAMENTO in caso di mancata risoluzione, entro il termine indicato, delle non conformità contestate dalla Regione (art 19, co.1, lett. g);
- è soggetto a revoca dell'accREDITAMENTO il soggetto che *"non risolve le cause che hanno provocato la sospensione dell'accREDITAMENTO entro i termini indicato nel precedente art. 19"* (art. 20, co.1, lett. j);
- sono soggetti a revoca dell'accREDITAMENTO i soggetti che non realizzano alcuna attività formativa finanziata o autorizzata per 4 anni consecutivi (art.20, co.1, lett. k);

TENUTO CONTO altresì che, ai sensi della citata D.G.R. n.4572/1996, paragrafo II, lettera B), l'autorizzazione è valida per tre anni dalla data del rilascio e deve esserne richiesto il rinnovo prima della scadenza;

CONSIDERATO che:

- dalle verifiche periodiche inerenti al rispetto delle disposizioni della Direttiva riguardo agli obblighi di manutenzione e aggiornamento della documentazione in capo agli enti accreditati, l'Ente P.D.R. Srl unipersonale è risultato inadempiente, non avendo, dalla data di accREDITAMENTO, proceduto alla manutenzione annuale della documentazione relativa alle sedi accreditate e alla stessa Società;

- l'Ente P.D.R. Srl unipersonale non ha mai attivato alcuna attività formativa finanziata o autorizzata dalla Regione Lazio;
- la validità della già menzionata Determinazione di autorizzazione ha avuto termine il 27 aprile 2020 e non è stata rinnovata;
- con nota prot. n. 60365 del 21 gennaio 2021 la Regione ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, all'ente P.D.R. Srl unipersonale" (P.IVA 10561371005), l'avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento per inadempimento pluriennale degli obblighi di manutenzione della documentazione inerente all'accreditamento, assegnando il termine di 30 giorni per adempiere e comunque presentare deduzioni al riguardo;
- in data 10 febbraio 2021, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 128274, la legale rappresentante dell'ente "P.D.R. Srl unipersonale (P.IVA 10561371005)" esprimeva proprie considerazioni non attinenti allo specifico rilievo mosso dall'amministrazione regionale, non fornendo elementi specifici di riscontro e senza procedere al conferimento della documentazione aggiornata sul Portale S.A.C.;
- in data 17 febbraio 2021, con nota prot. n. 151704, la Regione reiterava i rilievi, relativi sia alla mancata manutenzione, che alla prolungata inattività, invitando nuovamente la P.D.R. Srl ad ottemperare e a fornire informazioni in merito ad eventuali attività formative realizzate, assegnando un ulteriore termine di dieci giorni;
- con nota prot. n. 191914 del 2 marzo 2021 la Regione reiterava il contenuto della nota prot. 128274 del 10 febbraio 2021, essendo l'indirizzo di posta certificata dell'Ente comunicato alla Regione risultato "inibito alla ricezione", assegnando un ulteriore termine di dieci giorni per l'adempimento, evidenziando che la perdurante inottemperanza avrebbe determinato l'adozione del procedimento di sospensione o di revoca dell'accreditamento;
- con nota del 3 marzo 2021, acquisita al protocollo regionale al n. 197999, di riscontro della citata comunicazione regionale prot. n. 191914/2021, la legale rappresentante dell'ente "P.D.R. Srl unipersonale" (P.IVA 10561371005) contestava i rilievi sollevati, senza tuttavia fornire alcuna giustificazione in merito all'inadempimento, né ottemperando – seppur tardivamente – agli obblighi imposti dalla Direttiva;
- con nota prot. n. 244623 del 18 marzo 2021, la Regione comunicava all'ente "P.D.R. Srl unipersonale (P.IVA 10561371005), ai sensi dell'art.7 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento per mancata manutenzione pluriennale della documentazione;

PRESO ATTO del persistente inadempimento del predetto Ente il quale non ha ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente, sebbene invitato reiteratamente a provvedere;

RITENUTO che sussistano i presupposti per procedere alla sospensione dell'accreditamento dell'ente "P.D.R. Srl unipersonale" (P.IVA 10561371005) per mancata risoluzione, entro il termine indicato, delle non conformità contestate dalla Regione (art 19, co.1, lettera g);

CONSIDERATO che l'art.19, co.3 della D.G.R. n.682/2019 prevede che, nei casi indicati alla lettera g), sia disposta la sospensione per un periodo di 90 giorni;

RILEVATO altresì che l'ultimo capoverso del'art.19, ultimo capoverso, dispone che se il soggetto cui è stato sospeso l'accreditamento non risolve le non conformità o inadempienze che hanno provocato la sospensione entro i termini assegnati incorre nella revoca dell'accreditamento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di disporre la sospensione dell'accreditamento concesso all'ente "P.D.R. Srl unipersonale" (P.IVA 10561371005) con determinazione n. G13967 del 25 novembre 2016, per giorni 90 dalla data di notifica del presente provvedimento, per accertata inottemperanza pluriennale agli obblighi di manutenzione della documentazione concernente l'accreditamento;
- 2) di procedere all'annullamento della sospensione in caso di ottemperanza, nel termine di 90 giorni, agli obblighi di manutenzione della documentazione nel Portale S.A.C.;
- 3) di procedere alla revoca dell'accreditamento - ai sensi dell'art.20, co.1, lettera j) - in caso di persistenza dell'inadempimento nel medesimo termine;
- 4) di trasmettere il presente atto all'ente "P.D.R. Srl unipersonale" (P.IVA 10561371005), agli indirizzi di posta certificata comunicati dallo stesso: entedinformazioneepdrsrl@legalmail.it e ██
- 5) di pubblicare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito istituzionale della Regione Lazio e nel B.U.R.L.

La pubblicazione nel BURL costituisce notifica del provvedimento.

Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica ovvero al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

LA DIRETTRICE
avv. Elisabetta Longo